

Salerno, 18 giugno 2008

Ai Dirigenti STPA CISL FP

AA.SS.LL. e A.O. SALERNO

Ai Delegati RSU/RSA CISL FP

AA.SS.LL. e A.O. SALERNO

Ai dirigenti e lavoratori interessati

Oggetto: Impugnativa delle modifiche all'articolo 81 della legge regionale 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale.

Per opportuna conoscenza e informazione tra i lavoratori si comunica che il Governo, nel consiglio dei ministri del 13 giugno scorso, ha deciso di impugnare davanti la corte Costituzionale la legge della Regione Campania n° 5 del 14 aprile 2008, di cui all'oggetto.

Secondo l'esecutivo, il provvedimento, che modifica il comma 1 dell'art. 81 della L.R. n° 1/08, viola i principi introdotti dalla legge 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), in materia di stabilizzazione del personale precario del Servizio Sanitario Nazionale.

Altresì le medesime disposizioni sembrerebbero contrastare con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della costituzione.

Si inoltra con la presente la motivazione pubblicata sul sito del ministero degli affari regionali.

Regione: Campania / Estremi: legge n. 5 del 14-04-2008 / Burc: n. 17 del 28-04-2008 / Settore: Politiche ordinarie e statuti / Delibera Consiglio dei Ministri del: 13-06-2008 / Impugnativa

Motivi dell'impugnativa:

*La legge regionale in esame è censurabile in relazione all'articolo 1, commi 1 e 4, in quanto con la modifica del comma 1 dell'articolo 81 della L.R. n. 1/08, viene estesa la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario regionale, anche al personale di I° livello dirigenziale, ossia personale precario dei ruoli professionali e sanitari, quali medici, biologi, farmacisti, sociologi e psicologi con contratto di lavoro a tempo determinato, che prestano o hanno prestato lavoro presso gli enti del Servizio sanitario regionale (comma 1); tale previsione viene estesa anche al personale dirigenziale e di comparto che svolge, in via esclusiva, attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le Aziende ospedaliere universitarie (comma 4). Tali disposizioni dettate in attuazione dell'articolo 1, comma 565, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), disciplinante la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario nazionale, violano i principi generali vigenti dettati dall'articolo 1, commi da 513 a 543, della medesima legge finanziaria, a cui il citato comma 565, lettera c) punto 3) fa rinvio e dall'articolo 3, comma 94, della legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che escludono l'applicabilità delle procedure di stabilizzazione per il personale dirigente, riferendosi espressamente al solo personale non dirigenziale. Le medesime disposizioni contrastano altresì con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.*

Segreteria Provinciale CISL FP

Il Coordinatore Settore Sanità

(Pietro Antonacchio)